

Buona sera,

si trasmettono i pareri firmati dal Collegio dei Revisori

Cordiali saluti

Mag. Roberto Rispoli

## COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### **PARERE “Approvazione del programma triennale 2019/2021 dei fabbisogni del personale”**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Misilmeri, nelle persone del Presidente Rag. Gloria Giuseppa Dalleo, e dei membri ordinari Dott. Crivello Antonio e Rag. Rispoli Roberto;

Premesso che

- in data 19 settembre 2018 tramite PEC alle ore 13:24 è stata trasmessa la proposta avente ad oggetto “Programma del Fabbisogno del Personale triennio 2019/2021”;
- in data 25 settembre 2018 facendo seguito ad una serie di interlocuzioni verbali gli uffici hanno inoltrato la documentazione richiesta atta alla formulazione del presente parere.

**Premesso che**

L'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997 dispone che, per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle assunzioni relative alle categorie protette.

Allo stesso modo l'articolo 91, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 (Tuel), prevede che gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse in vista del migliore funzionamento dei servizi. Anche in questo contesto, la modalità operativa per il raggiungimento dell'obiettivo si concretizza nella programmazione triennale del fabbisogno finalizzata alla riduzione pianificata delle spese del personale.

Il Legislatore ha previsto un sistema di controllo su tale meccanismo di coordinamento organizzativo, allorché la Legge n. 448/2001, all'articolo 19, comma 8, prevede l'obbligatorietà, per gli organi di revisione contabile degli enti locali, di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale.

L'adozione del Programma dei fabbisogni di personale deve precedere temporalmente la rideterminazione della dotazione organica, in quanto quest'ultima deve adeguarsi alle opzioni e alle necessità indicate nel Programma dei fabbisogni (e non viceversa).

La stessa Corte dei conti, in più occasioni, ha avuto modo di affermare come tale sistema di pianificazione abbia assunto, nel tempo, la finalità ulteriore di presidiare le dinamiche di spesa di personale,

**considerato che**

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti rammenta quali sono gli obblighi, generali e specifici, previsti per gli enti locali, il cui mancato rispetto determina, come conseguenza, il divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile (Corte Conti, Sezione delle Autonomie, 12 giugno 2012, n. 12):

- a) ricognizione annuale del personale, finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, da comunicare al Dipartimento Funzione Pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza (art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- b) valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle oo.ss. rappresentative (art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- c) programmazione triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente (art. 39, commi 1 e 19, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- d) adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
- e) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti: contenimento della spesa di personale rispetto a quella del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114);
- f) rispetto del vincolo di finanza pubblica ex Legge n. 243/2012 [sostitutivo del patto di stabilità interno] (art. 31, comma 26, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

**Rilevato:**

**che l' Ente:**

- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente, come attestante dalla documentazione che verrà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economie e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 marzo.
- ha rispettato, nell'anno precedente, la disciplina contenuta nell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che stabilisce, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'obbligo per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- con determina di giunta n.61 del 6/7/2017 ha approvato il piano delle performance
- con delibera di giunta n.51 del 15 giugno 2017 ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2017-2019 previsto dal D.Lgs 11.04.2006, n.198

Tutto ciò Premesso e considerato, il Collegio dei revisori:

Dopo avere effettuato l'approfondimento normativo e procedurale e alla luce di quanto su esposto visti i pareri rilasciati

### **c e r t i f i c a**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni 2019-2021 sono improntati al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006,
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

Si raccomanda il pieno rispetto dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

Documento firmato digitalmente.